



Penale Sent. Sez. 5 Num. 39449 Anno 2018

Presidente: SABEONE GERARDO

Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

Data Udienza: 17/05/2018

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

DE LUCA GIUSEPPE nato a CHIETI il 31/08/1949

BERTARELLO SANDRO nato a MEDE il 09/08/1959

avverso la sentenza del 11/01/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;

- udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilita' del ricorso nei confronti di De Luca Giuseppe ed il rigetto per Bertarello Sandro.
- Udito l'avvocato ESTRANGEROS CECILIA ELEONORA del foro di PAVIA difensore del ricorrente BERTARELLO SANDRO che insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
- Udito l'avvocato SCIALLA AGOSTINO del foro di MILANO in difesa di DE LUCA GIUSEPPE il quale si riporta ai motivi di cui ne chiede l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato De Luca Giuseppe e Bertarello Sandro per reati connessi al fallimento del Consorzio Europeo di Garanzia s.c.p.a. (già Garanzie Nord Est - G.N.E.), dichiarato il 16/4/2009.



1.1. De Luca è stato condannato per avere, nella qualità di Direttore Generale del Consorzio dal 26/1/2005 al 21/5/2007:

- distratto o dissipato somme varie, di rilevante ammontare (vari milioni di euro), trasferendole nella disponibilità di soggetti vari senza giustificazione alcuna, o con giustificazione pretestuosa (capo aa, da n. 1 a n. 8);
- cagionato o concorso a cagionare il dissesto societario mediante falsi in bilancio relativi agli anni 2004, 2005 e 2006, che avevano alterato in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica e finanziaria della società (capo ab);
- cagionato il fallimento della società per effetto di operazioni dolose, consistite nell'aver chiesto ed ottenuto dalla B.C.C. Alta Padovana un finanziamento di dieci milioni di euro a favore della "Fattoria La Peschiera srl" (riconducibile a De Luca Giuseppe e Giordani Giovanni: quest'ultimo giudicato a parte), garantito al 50% dal Consorzio; nell'aver acquisito in proprio circa il 60% di detto finanziamento e nell'aver distratto o dissipato, in forme varie, la somma relativa, ammontante a circa sei milioni di euro (capo ac).
- sottratto o falsificato le scritture contabili allo scopo di avvantaggiare sé stesso, ovvero di averle tenute in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari (capo ad).

1.2. Bertarello Sandro è stato condannato - oltre che per i medesimi reati contestati a De Luca ai capi ab)-ac)-ad) - per avere, quale Direttore Generale del Consorzio dal 22/5/2007 al 17/11/2007, distratto o dissipato le seguenti somme (capo aa, nn. 9-10-11):

- € 140.000 corrisposti, senza titolo legittimo, a Unicredit spa;
- € 14.000 versati, senza titolo legittimo, a Giordani Giovanni;
- € 237.500 corrisposti, senza titolo legittimo, a Locatelli Pierluigi (vedi pag. 20 del I grado).
- € 300.000 corrisposti il 26/6/2007 a Confas spa, di cui lo stesso Bertarello era amministratore (e socio, insieme a Donatella Amici, compagna di De Luca) a fronte di un apparente contratto di consulenza;
- € 300.000 versati tra giugno e settembre 2007 a Immobiliare Arte srl a fronte di un preliminare di acquisto di un bene immobile, da intestare alla Clamott & Partners Emea, con sede in Tunisi, mai perfezionato;
- € 60.000 corrisposti in data 1/7/2007 a Kiska srl per l'affitto di un appartamento in Milano, locato quale foresteria senza alcuna ragione riconducibile all'attività d'impresa.

2. Alla base della decisione di condanna vi sono le dichiarazioni del curatore fallimentare e del consulente del Pubblico Ministero, nonché di numerosi altri testi escussi nel corso dell'istruttoria dibattimentale.



3. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso De Luca Giuseppe, a mezzo dell'avv. Agostino Scialla, con cinque motivi.

3.1. Col primo lamenta la violazione degli artt. 216 e 223 della legge fallimentare e delle norme del codice penale concernenti il nesso causale e l'elemento soggettivo, nonché la manifesta illogicità della motivazione concernente il giudizio di responsabilità per tutti i capi d'accusa. Deduce di essere uscito dalla società il 17/6/2006 e di essersi limitato ad eseguire le direttive del Consiglio di Amministrazione, sicché è del tutto erronea l'affermazione, contenuta in sentenza, che egli era il "vero signore della società". Sottolinea di non aver avuto alcun ruolo nella società nei tre anni precedenti la dichiarazione di fallimento e lamenta che, nonostante ciò, è stato ritenuto responsabile di reati semplicemente enunciati, senza alcuna specificazione delle azioni o delle omissioni commesse e senza l'accertamento del nesso causale tra la condotta e l'evento, in contrasto con quanto enunciato nella sentenza n. 47502/2012 di questa Corte (sentenza Corvetta); fatto, questo, che ha comportato, altresì, un'assenza di accertamento sull'elemento soggettivo nelle forme richieste dalla legge. Il riscontro alla errata interpretazione dei fatti di causa è reso manifesto, aggiunge, dal fatto che nessuno degli amministratori è stato chiamato a rispondere dei reati per cui è processo e dal fatto che il coimputato Loro Maurizio è stato assolto dalle imputazioni mossegli. La Corte territoriale ha tralasciato di considerare che anche il curatore e il Pubblico Ministero hanno riconosciuto che, in astratto, i progetti messi in campo dall'imputato potevano considerarsi delle valide iniziative imprenditoriali, sicché è stato disatteso l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui per la configurabilità della bancarotta patrimoniale occorre quantomeno una messa in pericolo della garanzia rappresentata, per i creditori, dal patrimonio dell'impresa. Sottolinea che la Fattoria La Peschiera srl non ha intrapreso alcuna iniziativa di recupero crediti nei confronti del Consorzio, sicché non può essere stata l'operazione contestata al capo ac) a determinare il fallimento di quest'ultimo; è sprovvista di riscontri oggettivi l'affermazione, contenuta in sentenza, che De Luca abbia sottoscritto la relazione al bilancio del 2004.

AS

3.2. Col secondo motivo si duole della motivazione concernente il capo ab), derivante dal fatto che non sono stati coinvolti nel procedimento penale il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale e dal fatto che la Corte territoriale, come precedentemente il Tribunale, ha interpretato in maniera erronea il racconto dell'imputato concernente il finanziamento procurato a Fattoria La Peschiera srl. "La realtà - dice il ricorrente - è che detta società intendeva creare una fabbrica per l'imbottigliamento di acque minerali e per questo aveva chiesto "l'ampliamento del fido"; quanto al Consorzio, questi

lu



intendeva portare avanti il cd. Progetto Officina, "che doveva essere supportato dall'invio di titoli promessi dal Necci" (il presidente del Consorzio che, secondo De Luca, aveva promesso il versamento di BOT per sette milioni di euro, al fine di sostenere il "progetto Officina"). Solo quando Necci venne meno alla promessa il Consorzio pensò di utilizzare, per i suoi fini, il finanziamento ottenuto da Fattoria La Peschiera. Del tutto irragionevolmente i giudici di merito hanno ritenuto che il progetto del Consorzio fosse destinato all'insuccesso, in quanto "non esiste un riscontro oggettivo a questa affermazione". La validità del progetto andava esaminata con valutazione ex ante, al fine di dimostrare la sussistenza del dolo.

3.3. Col terzo lamenta, in relazione al capo ad), che la Corte territoriale abbia sviluppato un ragionamento "oltremodo generico e sprovvisto di oggettiva valutazione delle risultanze istruttorie", oltre che delle "sollecitazioni proposte dalla difesa", tenuto conto del fatto che De Luca era uscito dalla società tre anni prima del fallimento e che non è stata data prova né dell'elemento soggettivo né del nesso eziologico.

3.4. Col quarto lamenta l'errata applicazione dell'art. 219 L.F. e dell'art. 429 cod. proc. pen., atteso che dell'aggravante non v'è menzione nel capo d'imputazione e che l'operatività delle circostanze attenuanti generiche, riconosciute all'imputato, è stata azzerata dal suo bilanciamento con un'aggravante non contestata.

3.5. Col quinto si duole della immotivata concessione della provvisoria e del fatto che, senza giustificato motivo, la provvisoria è stata dichiarata provvisoriamente esecutiva.

4. Nell'interesse di Bertarello Sandro ha presentato ricorso per Cassazione l'avv. Cecilia Estrangeros con dieci motivi.

4.1. Col primo lamenta l'inosservanza dell'art. 106 cod. proc. pen., derivante dal fatto che Bertarello è stato difeso, nel corso del processo di merito, dal medesimo legale di De Luca, sebbene i due fossero in evidente conflitto d'interessi.

4.2. Col secondo si duole della motivazione - ritenuta illogica e contraddittoria - concernente il giudizio di responsabilità. Lamenta che la condanna di Bertarello sia dipesa dal "pedissequo e ingiustificabile abbinamento" col De Luca, senza distinguere le posizioni dei due; tanto, sebbene De Luca sia stato chiamato a rispondere di tutti i fatti descritti in imputazione, mentre Bertarello solo dei fatti di cui al capo Aa, sub 9-10-11. Lamenta che la condanna di Bertarello sia dipesa da una sua presunta "collateralità" con De Luca per fatti del 2005, sebbene Bertarello abbia rivestito una carica all'interno del Consorzio per soli sei mesi nel



2007 e sebbene i rapporti tra il Consorzio e la Confas spa, di cui Bertarello era amministratore, si siano risolti nella prestazione di servizi dalla seconda al primo. Lamenta che, senza alcun riscontro negli atti processuali, la Corte d'appello abbia addebitato a Bertarello la partecipazione alle operazioni portate avanti da De Luca (il "Progetto Officina", l'operazione "Fattoria La Peschiera", l'acquisizione delle quote Confas da parte di CNAI), nelle quali Confas spa fu coinvolta solo per le necessità del Consorzio.

4.3. Col terzo motivo censura l'affermazione di responsabilità per la bancarotta impropria, sebbene Bertarello abbia rivestito la carica di Direttore Generale per un periodo brevissimo e vi sia entrato, nella qualità anzidetta, senza essere informato dello stato di decozione della società, tanto più a fronte di bilanci falsi. Essenziale per l'affermazione della responsabilità sarebbe stato, invero, l'esercizio continuativo dei poteri di gestione da parte sua, la significatività del suo contributo e una adeguata informazione sul rischio di insolvenza. Aggiunge che tutte le operazioni a lui addebitate esulavano dai poteri del Direttore Generale e che i pagamenti, ad esse relativi, costituirono atti esecutivi di delibere riconducibili alla precedente gestione, a parte quello relativo al pagamento di € 14.500 a favore di Giordani Giovanni, deliberato, comunque, dal Consiglio di Amministrazione a maggio 2007 a titolo di "ringraziamento". Dal processo e dalla sentenza non emerge, in ogni caso, se non per affermazioni generiche, l'evidenza del nesso eziologico fra le dette operazioni e il fallimento della società.

4.4. Col quarto motivo censura il giudizio di responsabilità inerente la corresponsione di € 300.000 a Confas spa, formulata sulla base della semplice inverosimiglianza delle spiegazioni fornite dall'imputato e senza la dimostrazione della falsità delle allegazioni difensive.

4.5. Col quinto lamenta - ancora una volta con riferimento al versamento di € 300.000 a Confas spa - il travisamento delle dichiarazioni di Bertarello, il quale non ha mai affermato che il credito maturato nel 2005 verso il Consorzio fosse stato, a suo tempo, saldato; al contrario, l'imputato ha spiegato che dopo la sua investitura a Direttore generale del Consorzio furono saldati i debiti pregressi e che in relazione ai nuovi contratti stipulati col Consorzio la Confas spa non incassò nulla (vedi pagg. 6 e 26-27 del I grado).

4.6. Col sesto motivo critica il ragionamento che ha portato i giudici di merito a ritenere dissipativa l'operazione sub Aa, n. 10, che riguarda il versamento, a titolo di caparra, della somma di € 300.000 a Immobiliare Arte srl, senza alcun costruito per la società fallita. In questo caso, deduce, sono state illogicamente svilite le allegazioni difensive, con cui era stato dimostrato che l'affare (concernente l'acquisto di un complesso immobiliare) era svanito per l'improvvisa illiquidità del Consorzio (dovuta all'iniziativa esecutiva della Banca di



Credito Cooperativo di Bergamo), a cui era conseguita la perdita della caparra (vedi pag. 27 del I grado).

4.7. Col settimo motivo si duole della motivazione afferente il capo Aa, n. 11, relativo all'affitto dello stabile sito in Milano, via Rospigliosi, acquistato nel 2005 (ma rimasto in possesso del venditore) e rivenduto dal Consorzio nel marzo 2007 a Kiska srl, a valori molto maggiorati. In questo caso i giudici di merito non hanno tenuto conto del fatto che l'affitto dell'immobile servì solo ad evitare che l'acquirente - a cui era stata promessa l'immediata immissione in possesso - agisse in risoluzione del contratto, poiché l'originario proprietario aveva conservato il possesso dello stabile. Per evitare ciò il Consorzio stipulò con l'acquirente Kiska srl un contratto annuale di affitto, per compensarla della perdita derivante dalla temporanea indisponibilità del bene.

4.8. Con l'ottavo motivo si duole della mancanza assoluta di motivazione con riguardo al capo ab) (cagionamento del dissesto mediante falsificazione del bilancio), al capo ac) (cagionamento del dissesto mediante operazioni dolose), al capo ad (bancarotta documentale): tutti reati attribuiti a Bertarello in virtù di una pretesa collateralità con De Luca, di cui non è stata data dimostrazione.

4.9. Col nono motivo lamenta una mancanza di motivazione in ordine all'elemento soggettivo, nonostante fosse stato evidenziato che Bertarello era entrato in urto col Consiglio di Amministrazione e col Collegio Sindacale proprio perché non condivideva le modalità di gestione del Consorzio.

4.10. Col decimo motivo si duole del giudizio di bilanciamento tra circostanze, nonostante fosse stata evidenziata la grande disparità di situazione con De Luca, a cui era stato immotivatamente equiparato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto nell'interesse di De Luca è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.

1. La prima critica mossa alla sentenza impugnata è quella di aver valorizzato il ruolo dell'imputato nella società (quello di direttore generale) senza tener conto del fatto che De Luca si limitava ad eseguire le direttive del Consiglio di Amministrazione e non poteva essere ritenuto, per via del ruolo ricoperto, il "vero signore della società". Trattasi di critica che - oltre a non tener conto del ruolo, compiutamente esposto in sentenza, di De Luca nei singoli atti di gestione - ignora persino il dato normativo, costituito dal fatto che tra i soggetti attivi dei reati fallimentari vi è proprio il direttore generale (art. 223 L.F.), che riveste un ruolo apicale nelle società di capitali ed è tenuto al rispetto delle leggi e dello statuto societario al pari degli amministratori. La sua posizione è infatti assimilata per legge a quella di questi ultimi, per gli ampi poteri di cui dispone,



che lo mettono in condizione di potersi, e di doversi, astenere dalle attività che recano danno alla società e ne compromettono le sorti. Non a caso la responsabilità civile del Direttore Generale è modellata su quella degli amministratori (art. 2396 cod. civ.), nonostante sia legato alla società non già da un rapporto organico, ma da un rapporto di dipendenza. Nel caso specifico, poi, le sentenze di primo e secondo grado sottolineano che le "amplissime funzioni del De Luca di ordinaria e straordinaria amministrazione senza limiti di spesa ne facevano un diretto gestore con poteri illimitati" (pag. 7 della sentenza d'appello): situazione nemmeno contestata dal ricorrente, che si è limitato a svolgere critiche astratte, senza entrare nello specifico della posizione del proprio assistito.

1.1. Del tutto inconferente, poi, è la deduzione che il fallimento sia avvenuto due anni dopo la perdita della carica di direttore generale da parte di De Luca (avvenuta, come detto, il 21 maggio 2007), atteso che le azioni a lui addebitate sono state poste in essere "in un periodo di piena operatività del De Luca", come si legge a pag. 10 della sentenza e come è dato riscontrare dall'analisi – condotta dal Tribunale – delle singole operazioni poste in essere, senza che nessun accenno venga fatto, in ricorso, a supposte discordanze tra l'epoca dei fatti addebitati all'imputato e quella che lo ha visto operare, come direttore generale, per conto della società.

1.2. Apodittica (e scollegata dal contesto motivazionale) è l'affermazione che non siano state specificate le azioni e le omissioni (di carattere illecito) poste in essere da De Luca, posto che la sentenza di primo grado – a cui quella d'appello ha fatto esplicito rimando – ha elencato minuziosamente, con l'indicazione delle relative fonti di prova, le molteplici distrazioni e dissipazioni poste in essere dall'imputato, nonché tutte le condotte che hanno portato la società al fallimento (dati completamente ignorati dal ricorrente), mentre addirittura defatigante è il riferimento alla sentenza n. 47502/2012 di questa Corte (sentenza Corvetta) e ai suoi contenuti, trattandosi di sentenza rimasta notoriamente isolata nel panorama giurisprudenziale e superata da tutta l'elaborazione successiva (ex multis, SU, n. 22474 del 31/3/2016).

1.3. Irrilevante e apodittica è la deduzione che nessuno degli amministratori è stato accusato dei reati per cui è processo (se anche ciò fosse vero – circostanza sconosciuta a questa Corte e smentita dalla condanna di Giordani, amministratore di fatto, nonché dal riferimento, contenuto in imputazione, al diverso procedimento instaurato contro Santangelo – occorrerebbe prima domandarsi perché ciò ~~è~~ avvenuto), mentre l'assoluzione di Loro Maurizio (dirigente dalla Banca di Credito Cooperativo Alta Padovana) non depone in alcuna maniera a favore del ricorrente, trattandosi di soggetto estraneo alla compagine societaria e gestionale della fallita, inserito in un organismo avente



interessi contrapposti a quest'ultima e gravato di obblighi di tutt'altra natura. Parimenti assertiva (oltre che irrilevante) è la deduzione che curatore e Pubblico Ministero hanno riconosciuto che, "in astratto", i progetti messi in campo dall'imputato potessero avere un qualche significato imprenditoriale, atteso che, "in concreto", di quel "significato" erano privi, stante l'inconsistenza patrimoniale della fallita rispetto alle ambizioni dei suoi amministratori e stante l'uso fatto, in concreto, dei (molti) soldi racimolati e dissipati, nonché distratti. D'altra parte, l'aleatorietà e, quindi, l'estrema pericolosità (per gli interessi dei creditori) dei "progetti" messi in campo dall'imputato è ben illustrata alle pagg. 17 e segg. della sentenza di primo grado, ove è stato evidenziato che, già sulla base delle previsioni contrattuali, il cd. "Progetto Officina" non aveva, secondo una ragionevole prognosi ex ante, alcuna possibilità di successo, dal momento che prevedeva l'esborso di somme (oltre nove milioni di euro entro marzo 2006) di cui il Consorzio era totalmente privo. Tanto, senza considerare che, messe da parte le intenzioni, le ingenti somme accaparrate dalla società attraverso Fattoria La Peschiera srl (creatura degli stessi imputati di questo procedimento) erano state, poi, spensieratamente dilapidate o appropriate nei molti modi descritti in sentenza. A nulla rileva, quindi, che Fattoria La Peschiera srl non abbia intrapreso alcuna iniziativa di recupero nei confronti del Consorzio, perché, a parte l'assertività della deduzione, nulla è dato sapere sulle ragioni per cui ciò potrebbe essere avvenuto, mentre la relazione causale tra l'appropriazione (e dissipazione) dei 5.400.000 euro e il fallimento (rilevante per la sussistenza del reato di cui al capo ac)) è dimostrata dall'enormità della cifra rispetto alle effettive risorse sociali. Ciò che rileva sul punto non è, infatti, il dato rappresentato dall'avvio del procedimento per la dichiarazione di fallimento (quale fu il creditore a promuoverlo), ma l'incidenza delle distrazioni sul patrimonio societario e sulla capacità dell'impresa di perseguire gli scopi istituzionali: incidenza chiaramente messa in luce in sentenza, ove è detto e ribadito che la malversazione operata dall'imputato rappresentò una delle principali cause del dissesto societario (vedi pag. 11).

1.4. Quanto alla bancarotta documentale, irreprensibile è la spiegazione fornita dalla Corte d'appello, secondo cui la completa signoria di De Luca sulle sorti del Consorzio negli anni in cui ha rivestito la carica di direttore generale lo fanno ritenere non solo consapevole, ma anche autore delle molte falsificazioni di bilancio commesse negli anni 2004-2005-2006, attraverso cui gli è stato possibile continuare a gestire la società, impiegarne le risorse nel proprio interesse e secondo il proprio arbitrio, aggravarne il dissesto. A nulla rileva, quindi, se egli abbia, o meno, sottoscritto la relazione al bilancio del 2004 (circostanza assertivamente negata dal ricorrente), atteso che la fonte della



responsabilità è stata correttamente individuata nella posizione che, finanche oltre il dato formale, aveva assunto nella società.

2. Il secondo motivo di ricorso è una riedizione del primo e, al pari di questo, manifestamente infondato. Anzi, l'assenza di qualsiasi confronto dialettico con le ragioni del giudicante rendono il motivo inutilmente defatigante, al pari degli altri. Del tutto irrilevante è che gli amministratori e il Collegio sindacale non siano stati coinvolti nel procedimento penale, atteso che nulla è dato sapere intorno ai motivi per cui ciò potrebbe essere avvenuto (fatto salvo, anche in questo caso, quanto rimarcato al punto 1). Per il resto, le deduzioni del ricorrente si riducono alla perorazione di una diversa interpretazione delle condotte di De Luca e all'affermazione di un interesse sociale da lui perseguito, in contrasto con tutta la ricostruzione operata in sentenza e con l'evidenza della prova, che ha consegnato al processo uno scenario affatto diverso: la dilapidazione di enormi risorse, acquisite attraverso un soggetto (Fattoria La Peschiera srl) che fece da intermediario col sistema bancario, disperse in poco tempo e per finalità del tutto oscure (€ 1.450.000 corrisposti a CNAI Alto Veneto, che non aveva alcun rapporto con il Consorzio; € 600.000 per acquistare azioni – quelle della Faro Compagnia di Ass.ni – mai entrate nel patrimonio della fallita; idem per l'acquisto di azioni Fides; € 325.000 versati senza causa a Business Word, amministrata dallo stesso De Luca; € 1.003.000 versati a Santos Ana Maria senza alcuna plausibile giustificazione, o per motivi dichiaratamente illeciti; ecc.). A nulla vale, pertanto, insistere sulle intenzioni (liberamente attribuite all'imputato) e sulle modalità di accertamento del dolo, atteso che la realtà è molto meno prosaica e porta effettivamente nella direzione accertata da Tribunale e Corte d'appello.

3. Anche il terzo motivo, concernente la bancarotta documentale di cui al capo ad), è una riedizione del primo e come questo inammissibile per genericità. Il ricorrente si limita a negare il proprio concorso nel reato ignorando quanto argomentato da entrambi i giudici di merito, i quali – rilevato che a De Luca sono contestate le due forme di bancarotta documentale previste dall'art. 216 L.F. – hanno, con ragionamento assolutamente lineare (e perciò incensurabile in questa sede), desunto che la parzialità e la irregolarità di tenuta della contabilità – fino al punto che, per taluni trasferimenti di denaro, è stato impossibile finanche alla Guardia di Finanza di accertarne il beneficiario – è stata funzionale alle distrazioni, e perciò frutto di una scelta consapevole del soggetto che, più di tutti gli altri, muoveva le file della società. Anche in questo caso, poi, è privo di conferenza il riferimento al "nesso eziologico" che, secondo il ricorrente, sarebbe mancante tra la condotta e l'evento, laddove non è nemmeno specificato quale



sia, nella specie, l'evento (mancante) del reato (escluso che sia il fallimento, l'estrema difficoltà procurata alla ricostruzione del patrimonio societario è ben chiarita in sentenza, in passaggi nemmeno considerati dal denunciante. Vedi pag. 31 e segg. della sentenza di primo grado e pag. 11 della sentenza d'appello).

4. Il motivo relativo al trattamento sanzionatorio è ugualmente privo di fondamento. Questa Corte ha, infatti, ripetutamente affermato che l'imputazione è correttamente formulata allorché il destinatario sia chiaramente informato dell'accusa mossa nei suoi confronti e sia stato messo, pertanto, nella condizione di difendersi adeguatamente. Anche le aggravanti devono ritenersi, perciò, formalmente contestate, allorché emergano, in maniera non equivoca, dal capo d'imputazione (si vedano Cass., n. 2712 del 14/9/2016; sez. 5, n. 54148 del 6/6/2016; sez. 2, n. 16936 del 30/3/2016; sez. 5, n. 38931 del 2/4/2015). Nella specie, la commissione di più fatti di bancarotta emerge inequivocabilmente dall'elencazione delle condotte illecite attribuite a De Luca, sicché lo scopo della norma invocata (art. 429 cod. proc. pen.) risulta compiutamente soddisfatto.

5. Del pari inammissibili sono le doglianze relative alla provvisoria concessa alla persona offesa, tenuto conto del condivisibile e consolidato indirizzo interpretativo delineatosi nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le questioni concernenti le statuizioni relative alla provvisoria non sono deducibili in sede di legittimità, essendo destinate ad essere travolte dalla decisione di merito (Cass, n. 36536 del 2003 Rv. 226454, N. 36760 del 2004 Rv. 230271, N. 40410 del 2004 Rv. 230105, N. 5001 del 2007 Rv. 236068, N 34791 DEL 2010, Rv 248348).

6. Il ricorso di Bertarello Sandro merita accoglimento in relazione ai capi ab)-ac)-ad); è infondato nel resto.

6.1. Quanto al primo motivo di ricorso, lo stesso difensore dell'imputato rileva – richiamando giurisprudenza di questa Corte – che non è sufficiente ad integrare l'incompatibilità del difensore la diversità di posizioni giuridiche o di linee di difesa tra più imputati, ma occorre che la versione difensiva di uno di essi sia assolutamente inconciliabile con la versione fornita dagli altri assistiti, così da determinare un contrasto radicale e insuperabile, tale da rendere impossibile, per il difensore, sostenere tesi logicamente inconciliabili tra loro (Cass., n. 10757 del 18/1/2017). Tale inconciliabilità – oltre a non essere stata dedotta nel corso del processo di merito – non risulta documentata o dimostrata nemmeno nel ricorso a questa Corte, posto che non sono indicate ragioni di effettiva collisione tra le posizioni di De Luca e Bertarello, direttori generali della società fallita in



periodi diversi della sua storia e autori di condotte solo marginalmente collimanti. Il fatto che non si sia di fronte ad inconciliabilità di posizioni è dimostrato dal fatto che i due imputati hanno ricostruito la storia del Consorzio in termini sostanzialmente omogenei e non si sono lanciate accuse reciproche, ma hanno dato, dal loro punto di vista, una versione idonea a scagionare entrambi. Tanto, senza considerare che l'inconciliabilità deve essere concreta e attuale e riscontrabile in relazione a specifici atti del procedimento (Cass., n. 40793 del 23/9/2005, rv 232522): situazione insussistente nella specie, atteso che in nessun momento i due si sono trovati in condizione di fare affermazioni pregiudizievoli l'uno all'altro (nemmeno durante l'esame di De Luca, menzionato dal difensore del ricorrente, in quanto non pregiudicava nessuno dei due l'approfondimento - reclamato dal ricorrente - del modo in cui Bertarello aveva assunto la qualifica di Direttore Generale del Consorzio).

6.2. Il secondo motivo di ricorso - con cui viene contestata l'asserita "collateralità" di Bertarello con De Luca, posta a base, secondo il ricorrente, della pronuncia di responsabilità - è fondato, limitatamente alle condotte contestate ai capi ab)-ac)-ad), di cui si dirà in appresso, mentre appare privo di attinenza alle condotte descritte al capo aa), di cui pure si dirà nel prosieguo, dal momento che la responsabilità dell'imputato per queste ultime è ancorata, nel giudizio del Tribunale e della Corte d'appello, a condotte distrattive da lui concretamente poste in essere, sicché è all'esame delle stesse - e al modo in cui sono state considerate dai giudici di merito - che occorre fare rimando per valutare la correttezza della pronuncia.

6.3. Analoghe considerazioni vanno svolte in relazione al terzo motivo di ricorso, che investe tutti i capi per cui è stata pronunciata condanna e che è idoneo a determinare l'annullamento della sentenza solamente per i capi ab)-ac)-ad), dal momento che la situazione del Consorzio al momento in cui Bertarello assunse la carica di Direttore Generale non rileva in relazione alle condotte - distrattive - di cui al capo aa), né rileva l'assenza di motivazione circa l'esercizio continuativo dei poteri di gestione da parte sua, atteso che non gli è contestata l'amministrazione di fatto della società; né assume rilievo l'assenza di motivazione circa il nesso eziologico tra distrazioni e fallimento, dal momento che, per granitica giurisprudenza, trattasi di elemento estraneo alla fattispecie. Vale, poi, per lui, quanto detto in relazione a De Luca per la responsabilità del direttore generale, stante il fatto che anch'egli si rifà al ruolo subordinato del direttore generale per reclamare una impunità esclusa espressamente dal legislatore.

6.4. Non ha fondamento il quarto motivo, con cui viene contestato il carattere distrattivo del versamento di € 300.000 effettuato dal Consorzio il 26 giugno 2007 - all'epoca in cui Bertarello era direttore generale della fallita - a favore



della Confas spa (capo aa), n. 9). Trattasi, in questo caso, di un versamento effettuato dall'imputato a favore di società che era riconducibile a sé stesso (ne era socio e amministratore delegato, come ricorda il ricorrente) e a Donatella Amici, compagna di De Luca, quasi totalmente privo di giustificazione, atteso che, secondo quanto accertato dal consulente del Pubblico Ministero, agli atti della fallita è stato rinvenuto solo un contratto di consulenza riferito al periodo di maggio 2007 e giugno 2008, che potrebbe costituire titolo per il pagamento, legittimo, di 21mila euro, e non già di 300mila euro. Né in diversa direzione ha condotto la documentazione prodotta dall'imputato in primo grado e in appello, esaminata dalla Corte territoriale e giudicata, anch'essa, inidonea a giustificare un esborso tanto rilevante. Tanto, senza considerare che già nel 2005 erano stati effettuati pagamenti a favore della Confas spa per € 118.000 (pagg. 5 e seg. della sentenza di primo grado; pagg. 11-12 della sentenza d'appello). La conclusione dei giudici di merito non ha, quindi, nulla di illogico o di congetturale (è questa la doglianza del ricorrente), giacché è frutto di una valutazione effettuata sulla totalità degli elementi probatori disponibili e non è contrastata da nessuna seria argomentazione difensiva; né si tratta di valutazione censurabile in questa sede, concernendo l'apprezzamento di elementi probatori (documenti, dichiarazioni testimoniali, spiegazioni dell'imputato) che fuoriescono dall'orizzonte valutativo del giudice di legittimità.

6.5. Il quinto motivo è collegato al precedente ed è inammissibile, perché concerne la lettura e l'interpretazione delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso del suo esame, pacificamente rimesse all'apprezzamento del giudice di merito. Peraltro, va rilevato che – contrariamente all'assunto del ricorrente - la Corte d'appello non ha attribuito carattere confessorio alle dichiarazioni di Bertarello in ordine al versamento di € 300.000 alla Confas spa, ma ha accertato che, "per ammissione dello stesso imputato", "le spese logistiche per il distacco del personale, la creazione di una sede apposita, ed altro erano già state saldate da parte del Consorzio separatamente rispetto alla dazione dei 300.000 euro" (pag. 12); il che ha significato totalmente diverso rispetto a quello proclamato dal ricorrente.

6.6. Il sesto motivo – concernente la distrazione di altri 300mila euro, versati a Immobiliare Arte srl tra giugno e agosto del 2007 (capo aa), n. 10) - è infondato. Anche in questo caso le spiegazioni fornite dall'imputato sono state valutate dai giudici di merito e giudicate motivatamente pretestuose, dal momento che la somma predetta fu corrisposta per l'acquisto di un terreno (in Poli) da intestare ad una società tunisina (la Clamott and Partners Emea), che non aveva alcuna relazione con la società fallita. Trattasi di argomento effettivamente dirimente, dotato di una logica più che stringente, dal momento che non si impiegano somme sociali tanto rilevanti per attribuire la proprietà del

RS

du



bene che si intende acquistare ad un soggetto terzo. A nulla rileva, poi, il fatto che l'intestazione non fu effettuata, giacché, come ricorda lo stesso ricorrente, l'affare non andò in porto per ragioni indipendenti dalla sua volontà. Il modo in cui era stata congegnata l'operazione rende evidente, però, quali fossero le finalità della stessa e spiega perché l'attribuzione della somma di € 300.000 a Immobiliare Arte srl sia stata ritenuta distrattiva.

6.7. Lo stesso dicasi per l'affitto dalla Kiska srl dell'immobile di via Rospigliosi (capo aa), n. 11), giacché, anche in questo caso, l'operazione è stata esattamente ricostruita dai giudici di merito e ritenuta, con valutazione incensurabile in questa sede, estranea alle finalità dell'impresa e tale da provocare un esborso ingiustificato di liquidità a favore di soggetto terzo. Si è trattato, infatti, per la Corte d'appello, di "un rapporto contrattuale simulato, volto a mascherare una diversa intenzione", alla stregua di quanto avvenuto con l'operazione di cui al punto precedente e con quanto accertato in relazione agli altri esborsi di cui al capo aa), n. 9, nemmeno investiti dal ricorso di Bertarello. Inutilmente, pertanto, il ricorrente sollecita - in contrasto con le finalità del giudizio di cassazione - una diversa valutazione dell'operazione da parte del giudice di legittimità.

6.8. La stringata motivazione adottata dalla Corte d'appello non rende conto, invece, della condanna pronunciata nei confronti del suddetto imputato per le imputazioni a lui mosse ai capi ab)-ac)-ad), anche se letta in rapporto alla motivazione della sentenza di primo grado. Non è stato spiegato, invero, quale ruolo l'imputato abbia avuto nel cagionamento del dissesto mediante falsificazione del bilancio (capo ab), tenuto conto del fatto che l'imputazione si riferisce a falsificazioni relative agli anni 2004-2005-2006 (vale a dire, a periodo in cui Bertarello non rivestiva alcun ruolo nella società); nel cagionamento del dissesto per effetto di operazioni dolose (capo ac), considerato che solo l'ultima operazione contemplata in detto capo (118.811 euro versati a Cofas nel 2005) attiene alla posizione di Bertarello; nella bancarotta documentale di cui al capo ad), atteso che l'irregolare tenuta della contabilità è relativa, secondo la contestazione, ad annualità in cui Bertarello non ricopriva ruoli nella società. In ordine a tali reati è da escludere, invero, che la "collateralità" attribuita a Bertarello rispetto alle operazioni dolose poste in essere da De Luca possa giustificare la condanna del ricorrente, se alla dedotta collateralità non viene attribuito - con motivazione basata su elementi concreti e non congetturali - un contenuto coerente con i principi che disciplinano la compartecipazione criminosa.

6.9. Il nono motivo è fondato anch'esso, ma solo per quanto attiene ai reati di cui ai capi ab)-ac)-ad), per i quali si impone un riesame delle condizioni - oggettive e soggettive - delle fattispecie contestate. E' manifestamente



infondato, invece, in relazione al capo aa), il quale contempla condotte (distrattive) che, per integrare la bancarotta fraudolenta, non richiedono alcun nesso causale con il fallimento, come messo in luce da giurisprudenza (ormai) sovrabbondante.

7. Per tali ragioni si impone l'annullamento della decisione, limitatamente alla posizione di Bertarello e per la parte specificata nei paragrafi precedenti, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Milano, la quale provvederà a rideterminare, all'esito, anche il trattamento sanzionatorio. L'inammissibilità del ricorso di De Luca comporta che questi va condannato al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 2.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Bertarello Sandro con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Milano, limitatamente ai capi d'imputazione ab) - ac) - ad); rigetta nel resto.

Dichiara inammissibile il ricorso di De Luca Giuseppe, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17/5/2018

Il Consigliere Estensore
(Antonio Settembrino)

Depositato in Cancelleria
Roma, li03 SET 2018...

Il Presidente
(Gerardo Sabeone)